*) MAGGIORAZIONE DI SERVIZI.

Quali sono e come incidono sul trattamento pensionistico nel SISTEMA RETRIBUTIVO - MISTO - CONTRIBUTIVO. L'articolo 5, comma 1, del Dlgs n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili. Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:

- articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;

- articolo 3, comma 5, della legge n.284/1977, servizio di istituto;

- articolo 144 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate.

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con IL SISTEMA RETRIBUTIVO, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione. Pertanto, il personale destinatario del sistema pro rata dal 1/1/2012 avrà valorizzato l'intero aumento figurativo sulla quota retributiva al 31/12/2011. Nei confronti dei destinatari del SISTEMA MISTO, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995. Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col SISTEMA CONTRIBUTIVO gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di 5 anni complessivi, sono validi solo ai fini del diritto e non della misura del trattamento pensionistico. Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono COMPUTABILI(riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.

***) Nino Zammataro amministratore pagina facebook pensionati arma Carabinieri (org no profit)**